



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-4 Documento dedicato alle aziende associate

23/01/2024

LE MISURE EUROPEE PER LIMITARE L'INQUINAMENTO AMBIENTALE DI MICROPLASTICHE

Il 25 settembre u.s. la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 2023/2055 noto come “**Restrizione sulle microplastiche**” che mira ad affrontare la questione dell'inquinamento legata al rilascio nell'ambiente di microparticelle che si formano tanto dal degrado nel tempo di frammenti degli oggetti in materiale plastico, quanto dal rilascio durante l'utilizzo di prodotti cui sono intenzionalmente aggiunte. Le norme, entrate in vigore il 17 ottobre 2023, vietano la vendita di microplastiche, in quanto tali o di prodotti cui sono aggiunte, ai sensi della normativa UE sulle sostanze chimiche REACH.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, in discussione da lungo tempo nell'ambito del Green Deal Europeo e nel nuovo piano di azione per l'economia circolare in cui la Commissione Europea ha definito l'obiettivo di ridurre del 30% l'inquinamento da microplastiche entro il 2030.

Le fonti su cui agire sono molteplici: rifiuti in generale e rifiuti in plastica, rilasci accidentali e non intenzionali (ad esempio perdita di pellet di plastica, degrado di pneumatici o rilascio da indumenti), oltre agli usi intenzionali nei prodotti.

La Commissione ha chiesto specifiche valutazioni e prove scientifiche all'**ECHA** (l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) e le raccomandazioni dell'Agenzia e dei suoi comitati scientifici circa il rilascio incontrollato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti, hanno avuto un ruolo fondamentale per l'elaborazione e la successiva adozione dopo l'approvazione degli Stati Membri dell'UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio della proposta di restrizioni.

Il tema è tanto delicato proprio per la piccola dimensione del materiale inquinante e per l'impossibilità di rimuoverlo una volta immesso nell'ambiente trattandosi di materiali che sostanzialmente non sono biodegradabili.

È stato rilevato che tali particelle entrano nel ciclo alimentare animale e, di conseguenza, umano essendo state trovate negli ecosistemi marini e di acqua dolce, nel cibo e nell'acqua potabile e anche nell'acqua delle nuvole campionata dalle nubi in altura in Giappone, a dimostrazione del rischio reale di modificazione anche del clima.

Il Comitato per l'analisi dell'ECHA ha concluso che i costi socioeconomici previsti di questa restrizione sono proporzionati ai benefici ambientali in termini di emissioni evitate di microplastiche nell'ambiente. Si stima che ogni anno nell'Unione Europea vengano rilasciate **42mila tonnellate di microplastiche** aggiunte intenzionalmente ai prodotti. Le nuove norme dovrebbero impedire il rilascio nell'ambiente di circa **mezzo milione di tonnellate** di microplastiche.

Il regolamento è volto a promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità nella gestione dei prodotti sopracitati a partire da misure restrittive che si basano su un'ampia **definizione di microplastiche**.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-4 Documento dedicato alle aziende associate

23/01/2024

L'UE considera **“microplastiche”** le **particelle di polimeri sintetici di dimensioni inferiori a cinque millimetri che siano organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.**

Il Regolamento 2055 riporta in allegato la definizione completa di microplastiche che modifica, di conseguenza, il precedente riferimento del regolamento Reach:

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

Microparticelle di polimeri sintetici:

Polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;

b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:

i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;

ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

L'obiettivo è ridurre le emissioni di microplastiche intenzionali dal maggior numero possibile di prodotti in cui sono presenti. Alcuni esempi di prodotti soggetti alle restrizioni:

- materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali (come substrato di gomma per superfici sportive artificiali in erba), che costituisce la principale fonte di microplastiche utilizzate intenzionalmente nell'ambiente;
- cosmetici, nel cui ambito le microplastiche sono utilizzate per molteplici scopi, quali l'esfoliazione (micrograni) o l'ottenimento di una specifica consistenza, fragranza o colore;
- glitter;
- spazzolini facciali e altri tipi di cosmetici;
- detergenti, ammorbidenti per tessuti, cere, lucidi e deodoranti per aria;
- alcuni fertilizzanti, prodotti fitosanitari e sementi conciate con essi, biocidi;
- lettiera;
- altri prodotti agricoli e orticoli diversi da quelli sopra elencati;
- giocattoli, medicinali e determinati dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745.

I prodotti utilizzati nei siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante il loro impiego sono esentati dal divieto di vendita.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-4 Documento dedicato alle aziende associate

23/01/2024

I seguenti prodotti **possono** quindi **continuare ad essere commercializzati**:

- prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano o il loro rilascio può essere ridotto al minimo, come ad esempio i materiali di costruzione;
- prodotti utilizzati nei siti industriali;
- prodotti già regolamentati da altre normative UE, ad esempio medicinali, alimenti e mangimi.

I **produttori** dovranno **comunicare** ogni anno **all'ECHA le emissioni stimate** di microplastiche da tali prodotti. Dovranno inoltre **fornire istruzioni su come utilizzare e smaltire i prodotti** per evitare l'emissione di microplastiche.

I prodotti ai quali le microplastiche **non sono aggiunte intenzionalmente** ma vi si trovano al di là di atti intenzionali, ad esempio **fanghi o compost**, non rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione.

Le prime misure, come il divieto di vendita di micrograni e glitter sciolti, si applicano con l'entrata in vigore della restrizione. In altri casi il divieto di vendita sarà applicato dopo un periodo più lungo, per dare ai portatori di interessi il tempo di sviluppare e adottare alternative. Questa scansione temporale è stata definita condividendone le tempistiche con i vari portatori di interessi negli anni precedenti l'adozione delle misure restrittive, al fine di consentire la ricerca e lo sviluppo di alternative sostenibili.

Periodo transitorio per l'applicazione del divieto

(conformemente al punto 6 della voce 78 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006)

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Data
<ul style="list-style-type: none">• Prodotti da sciacquare (destinati ad essere rimossi dopo l'applicazione sulla pelle, sui capelli o sulle membrane mucose), a meno che non contengano perle per esfoliazione, lucidatura o pulizia	Dal 17 ottobre 2027
<ul style="list-style-type: none">• Detergenti, cere, lucidi e deodoranti per aria, a meno che non contengano microsferi• Prodotti fertilizzanti• Altri prodotti per usi agricoli e orticoli	Dal 17 ottobre 2028
<ul style="list-style-type: none">• Microparticelle di polimeri sintetici destinate all'incapsulamento di fragranze• Prodotto da non sciacquare (destinato a rimanere a contatto prolungato con la pelle, i capelli o le mucose)• Dispositivi medici non contenenti microsferi	Dal 17 ottobre 2029
<ul style="list-style-type: none">• Prodotti fitosanitari e sementi conciate con tali prodotti e biocidi• Riempimento granulare per uso su superfici sportive sintetiche	Dal 17 ottobre 2031
<ul style="list-style-type: none">• Prodotti per le labbra, le unghie e i prodotti per il trucco, a meno che non contengano microsferi	Dal 17 ottobre 2035



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-4 Documento dedicato alle aziende associate

23/01/2024

Il documento normativo in appendice 15 alla voce 78 indica anche le **“Norme concernenti la dimostrazione della degradabilità”** specificando

- Metodi di prova,
- Requisiti specifici per dimostrare la degradabilità dei polimeri nei prodotti destinati ad applicazioni agricole e orticole,
- Prescrizioni specifiche per il materiale di prova da utilizzare nelle prove di degradazione.

Le ripercussioni derivanti dall’attuazione del regolamento potrebbero interessare vari ambiti dell’industria, anche quella non direttamente colpita dalle restrizioni, incentivando la formazione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, la ricerca e l’innovazione e dello sviluppo di alternative sostenibili sia per quanto concerne i prodotti che le tecnologie di produzione al fine di ridurre l’impatto ambientale e sviluppino nuove tecnologie volte a contenere la produzione di microplastiche, a innovazioni del sistema produttivo. Potrebbe inoltre essere indotta la scelta di materiali di alta qualità che garantiscano prestazioni e durabilità maggiori.

Il testo del regolamento in italiano può essere scaricato al seguente link
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055>
o richiesto in Associazione.

La Commissione Europea ha inoltre elaborato un documento sotto forma di “Domande e Risposte”, allegato alla presente, che permette di approfondire alcuni aspetti inerenti alla restrizione e alla gestione delle microplastiche coinvolte dal Regolamento.